

CODICE  
DI  
LEGGI,  
E COSTITUZIONI  
*PER GLI STATI*  
DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA.  
TOMO PRIMO.



IN MODENA, MDCCLXXI.

---

PRESSO LA SOCIETA' TIPOGRAFICA.  
CON PRIVILEGIO.

)( III. )(

# FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA &c. &c. &c.



*Quanto sono state le Leggi in ogni tempo, e sono tuttavia l'anima, la regola, e il fondamento della Società umana, e de' Governi, altrettanto la loro molteplicità ne difficolta l'osservanza, e la oscurità dà luogo ad arbitrarie interpretazioni; vizio, e difetto l'uno, e l'altro perniciosissimo alla retta amministrazione della Giustizia, e il quale Noi abbiamo sempre*

avuto in animo di togliere per il bene, e per la felicità de' Nostri Sudditi.

Sono già più anni, che a conseguire il fine propostoci si era da Noi stabilita una Deputazione di Soggetti idonei a compilare un Codice, che non solamente riducesse diverse Leggi Comuni, e Municipali alla più semplice uniformità, e nel tempo stesso risecasse quelle già andate in disuso, o che per la varietà de' tempi, e de' costumi non sono più adattabili a' tempi correnti; ma di più che alcune nuove Costituzioni formasse convenienti all'odierno Sistema, e alle

pre-

presenti circostanze de' Nostri Dominj, e che fissasse, e stabilisse colle massime dell' Equità, e della Ragione i veri, chiari, e sodi principj da osservarsi sopra tanti articoli, e quistioni più ovvie, e frequenti a suscitarsi nelle controversie Forensi, e le quali per la diversa, e sofistica opinione de' Giureconsulti non servono che a dar fomento alle Liti, a prolungare le Cause, e a render dubbie, e fluttuanti le Risoluzioni.

I molti accidenti, e le vicende occorse, alle quali sono mai sempre soggette anche le intraprese più utili, ed importanti, hanno

*finora protrato Nostro malgrado la riuscita di un'Opera di tanta Nostra premura.*

*Ora però che la moderna Deputazione secondando le Nostre Intenzioni ha non meno sull'ordine, e tela giudiziaria, che sulle controversie della materia Civile inoltrate le sue applicazioni a segno d'incontrare la piena Nostra Approvazione, non abbiamo voluto più oltre differire a beneficio pubblico la promulgazione di un primo Volume di Leggi, per poscia procedere alla promulgazione delle altre, alla di cui compilazione d'Ordine Nostro sta attualmente occupata*

*ta la Deputazione medesima.*

*Le presenti Costituzioni pertanto, come pure le altre che saranno pubblicate in progresso a compimento di questa salutare Opera, si dovranno attendere, osservare, ed eseguire in tutti i Nostri Dominj tanto immediati, che mediati, e da qualunque Persona, e Ceto di che stato, qualità, prerogativa, e condizione essere si voglia, ed in tutti indistintamente i Tribunali esistenti nei detti Nostri Dominj, niuno affatto eccettuato, come unica Sovrana Legge fondamentale in ogni, e singolo di que' Casi, e di quelle materie, in cui è stato*  
prov-

*provveduto, e fissata massima dalle predette Costituzioni, alle quali vogliamo, ed ordiniamo, che si dia ogni preferenza, ed estensione, ove si oppongano al Gius antico, al Municipale, e a qualsivoglia altra precedente Legge, Prammatica, Opinione, e Consuetudine, per modo che non si possa loro dare stretta interpretazione, e la meno lesiva del Gius comune, siccome hanno finora preteso, ed incautamente esagerato molti Giureconsulti verso le stesse Sanzioni de' Principi, da' quali soltanto emana, e dipende il vigore, e l'attività della Legislazione.*

E pe-

*E però accadendo mai nella molteplicità de' casi contingibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne sia l'Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si dieno al fine di ciascun anno alle stampe, perchè passino alla notizia del Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se fossero fatte da Noi medesimi.*

*Così pure avvenendo alcun caso relativo a quelle materie Civili, Criminali, o Miste, delle quali si parlerà nelle presen-*

)( X. )(

ti Costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà avere ricorso a veruno Statuto, o a Disposizione particolare, ma per servare l'uniformità in tutta l'estensione de' Nostri Dominj si potrà unicamente per detto Caso ommesso ricorrere alla Disposizione del Gius comune.

Finalmente abolendo Noi, ed annullando quelle Leggi, Statuti, Ordinazioni, e Pratiche, le quali o in tutto, o in parte si opponessero a quanto è stato disposto, e prescritto in questo Nostro Codice, e derogando colla pienezza di No-  
stra

)( XI. )(

stra Autorità, e di Moto proprio, e certa Scienza a quanto potesse ostare in contrario, ordiniamo, ed espressamente comandiamo a' Nostri Ministri di Stato, Supremi Tribunali, e Governatori di non solamente osservare, ed eseguire il contenuto in queste Nostre Costituzioni, ma d'invigilare perchè indistintamente sieno da chi che sia, e massime da' Giudici, Avvocati, Procuratori, e Notaj poste in piena osservanza due mesi dopo la loro pubblicazione col procedere, e far procedere con multe, e pene pecuniarie, ed anche afflittive

ad-

XXII.

*adequate alle circostanze de' casi contro i rispettivi trasgressori. In fede di che sarà il presente firmato di Nostra Mano, munito del Nostro maggior Sigillo, e contrassegnato dal Nostro Ministro di Stato.*

*Dato in Milano questo giorno  
26. Aprile 1771.*

FRANCESCO.

CLEMENTE MARCHESE BAGNESI.

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA &c. &c. &c.

**A**Vendo Noi graziosamente acordata per un decennio avvenire alla Società Tipografica della Nostra Città di Modena la facoltà privativa della Stampa, ed Edizione del nuovo Codice di Leggi, e Costituzioni per i Nostri Stati, la quale si sta attualmente eseguendo sotto la direzione de' Ministri stessi, che d'ordine Nostro, e secondo le massime, e divisamenti, che loro avevamo prescritti, lo hanno compilato, e steso; vogliamo perciò, ed ordiniamo, che alla medesima Società Tipografica privatamente, e ad esclusione di qualunque altra Persona, spetti, e competa la vendita, e distribuzione del detto Codice da farsi a quel giusto, ed equitativo prezzo, che verrà discretamente tassato.

E perchè importa troppo, che un'Opera di tale entità, e gelosia non resti giammai esposta al più piccolo arbitrario cambiamento, che potesse alterare non meno le parole, che il vero, ed originario senso, e spirito delle Leggi, ed Ordinazioni in Essa contenute, vietiamo, ed espressamente inibiamo, non solo a chi che sia fuorchè alla detta Società, il potere dentro de' Nostri Dominj tanto immediati, che mediati imprimere, e stampare, o far imprimere il mentovato Codice, o parte di Esso, ma ancora a chiunque indistintamente l'introdurre, o fare introdurre in detti Nostri

Do.

Domini) alcuna ristampa intiera, o mutilata, e tanto simile, e collazionata, quanto che sotto titolo, e pretesto di addizione, commento, e dichiarazione; nè quella vendere, comprare, o ritenere sotto pena, in caso di ogni, e singola contravvenzione, di dugento Scudi d'oro, e della perdita de' libri, esemplari, e fogli come sopra rispettivamente stampati, introdotti, venduti, comprati, o ritenuti.

Comandiamo pertanto a' Nostri Ministri di Stato, Supremi Tribunali, Governatori, Giudici, ed a tutt' altri che possa appartenere non solamente di prestare l' occorrente braccio, ed assistenza a detta Società Tipografica, perchè possa liberamente gioire di questo grazioso Nostro Privilegio, ma d' invigilare altresì, perchè non sia in alcuna maniera contravvenuto a quanto viene ora da Noi ordinato; e perchè nel caso di trasgressione siano senza riserva adeguatamente puniti i Contravventori: Tale essendo la mente, e volontà Nostra.

Dato in Milano questo giorno 24. Luglio 1771.

FRANCESCO.

CLEMENTE MARCHESI BAGNESI.

# LIBRO PRIMO.

## TITOLO I.

*Del Supremo Consiglio di Giustizia.*

I.

**I**L Supremo Consiglio di Giustizia diviso in due Aule da mutarsi però, e reciprocarsi in ogni biennio col cambio, e destinazione de' Soggetti a Nostro arbitrio, sarà il solo Tribunale, che abbracci, e comprenda la Suprema Giudicatura di tutte indistintamente le Cause Criminali dello Stato immediato, e di tutte le Cause Civili, e Miste, che precedentemente si agitavano in via contenziosa negli altri Nostri Magistrati.

II.

A questo Supremo Tribunale parimenti spetterà la cognizione di tutte le Cause Criminali, e Civili riguardanti la Ferma Generale, nella discussione, e risoluzione delle quali dovrà sempre intervenire il Consigliere Relatore per esercitare quelle stesse parti, e funzioni, che esercitava nel Tribunale Camerale.

A

An-